

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

- Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

Mrs Mrs L. C. Callahan

- Mrs Mrs L. C. Callahan

- la **partecipazione ad eventi culturali** e artistici con l'obiettivo di diffondere le diverse tecniche di stampa e le opere d'arte dei soggetti associati;
- la promozione dell'inclusione sociale attraverso l'arte come strumento educativo e partecipativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite principalmente dalle quote associative. Inoltre, per il perseguimento delle finalità istituzionali e per sostenere le proprie attività, l'Associazione ricorrerà a forme di autofinanziamento nel rispetto della normativa vigente, in particolare:

- la promozione e la vendita occasionale o continuativa di opere artistiche, artigianali o creative realizzate dagli associati.
- l'organizzazione di corsi, mostre, mercatini, aste, raccolte pubbliche di fondi, anche attraverso la cessione di beni di modico valore, nel rispetto dell'art. 79 e dell'art. 87 del D.lgs. 117/2017.

Costituiscono fonti di finanziamento anche i proventi dalla gestione del patrimonio, il ricavato delle attività dell'Associazione, dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private, i contributi di Enti Pubblici e privati, le convenzioni con Enti Pubblici, le erogazioni liberali, i titoli di solidarietà e da tutte le altre attività strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 (Associati)

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 Top: A large, stylized signature.
 Middle: A signature that appears to read "Dr. Anna V. Bellini".
 Below that: A signature that appears to read "Dr. Anna V. Bellini".
 Further down: A signature that appears to read "Dr. Anna V. Bellini".
 Bottom: A signature that appears to read "Dr. Anna V. Bellini".

Mr. Name
Jg. Court. Dec. 10th 1871

Mr. Name
Jg. Court. Dec. 10th 1871

- Mr. Name
Jg. Court. Dec. 10th 1871

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

- Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

- Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

- Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Mr. Name
Jg. Court. Place where born
1878

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione. La convocazione avverrà mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, nel caso previsto dall'articolo 6;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di delibere in merito alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione e alla liquidazione nonché alla devoluzione del patrimonio la delibera avverrà con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti.

Art. 10 (Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

MA mer 20 Cell. Per l'adun. 15/11/2019

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. I membri dell'Organo di Amministrazione mantengono la carica per tre anni.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve essere comunicata almeno 3 giorni prima utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la e-mail. In casi di urgenza, l'Organo di Amministrazione può essere convocato con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

All'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente Viene eletto dall'Organo Amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per il primo Presidente che viene nominato direttamente nell'atto costitutivo.

La carica del Presidente ha la stessa durata dell'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

V. J. Memm. *Dr. Cady. Perry Colman* *SABBY Kyles - 1892*

50617462-1002

50667462

Dr. Cady. Rec'd

Dr. Cady. Rec'd

Dr. Cady. Rec'd

- Dr. Cady. Page taken

Dr. Cady. Rec'd

Dr. Cady. Page taken

Dr. Cady. Page taken

Dr. Cady. Rec'd

Dr. Cady. Rec'd

Dr. Cady. Rec'd

proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 16 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Treviso il 22/06/2025:

Sig: **TRENTIN MARCO**

Sig: **BARBISAN EUGENIA ANDREA EMILIA MARIA VALERIA**

Sig: **SARTORELLO LORENZO**

Sig: **SOBETCHI DANIELA**

Sig: **MARENGHI LEONARDO**

Sig: **DI ORIENTE IRENE**

Sig: **SPADARI MASSIMO**



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A large signature at the top right.
- A vertical signature running down the right side.
- A signature at the bottom right, possibly reading 'M. M.'.